



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 372-2020 - Seduta N° 3608 - del 30/04/2020 - Numero d'Ordine 24

NP/2020/1366816

Oggetto Calendario venatorio regionale per la stagione 2020/2021. Art. 34, comma 4, L.R. 29/1994.

Struttura Proponente Settore fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni Toti	Presidente della Giunta Regionale	X	
Sonia VIALE	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Stefano MAI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		8	0

Relatore alla Giunta MAI Stefano

Con l'assistenza del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 19 sub g)

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 18, che detta disposizioni in ordine alle specie cacciabili, ai periodi di caccia ed all'approvazione del calendario venatorio;

la legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*) e successive modificazioni e integrazioni che all'articolo 34, comma 4, stabilisce le modalità per l'approvazione del calendario venatorio regionale, previa la consultazione della Commissione faunistico-venatoria regionale, della Commissione consiliare competente per materia e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

il comma 5, del sopra richiamato articolo 34, che stabilisce che nel calendario venatorio devono essere indicati in particolare:

- a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;
- b) le giornate di caccia;
- c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;
- d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia;

- la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'articolo 2 che recita:
“Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative”;

la direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'articolo 7, che stabilisce il divieto di caccia agli uccelli durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, relativamente ai migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – direttiva Uccelli selvatici, redatta dalla Commissione europea con lo scopo di fornire indicazioni più chiare sull'applicazione delle regole contenute nella direttiva;

il documento *Key concepts of articles 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU*, documento elaborato dal Comitato Ornithologia ed adottato dalla Commissione europea nel 2001 e riesaminato nel 2009 allo scopo di rendere più chiari i concetti contenuti nell'articolo 7 (4) della Direttiva 2009/147/CE, relativamente ai periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale (ritorno alle zone di riproduzione), per le specie di uccelli oggetto di prelievo venatorio elencate nell'Allegato II della direttiva;

le proposte di modifica dei dati KC presentate dall'Italia e dai paesi UE, nell'ambito del processo di revisione del documento KC, iniziato dalla Commissione Europea Ambiente nel maggio 2018 (1);

i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, incluse le fonti raccomandate dalla Commissione Europea, in particolare il sito Eurobirdportal, che espone la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell'anno (2);

I risultati della raccolta e analisi dei prelievi delle specie cacciabili raccolti ed elaborati da CESBIN-Università di Genova e Regione Liguria (3);

La relazione finale CESBIN-Università di Genova sulla migrazione dei turdidi in Liguria arrivata alla 5° annualità (4);

L'analisi dei tesserini venatori compiuta da CESBIN-Università di Genova su turdidi, colombaccio e beccaccia (5);

la Commissione UE, a pagina 6 dell'introduzione del documento "Key concepts", specifica che: "In general, the beginning of the return migration can only be estimated by comparison of data from many different regions of the European Union, analysis of ring recoveries and consideration of arrival dates in the breeding areas" (6);

i riferimenti bibliografici più recenti riguardanti le densità e le tendenze delle popolazioni degli uccelli cacciabili e protetti in Italia, in Liguria e in Europa (7)(8)(9),(10),(11),(12);

l'analisi della letteratura scientifica che ha preso in esame l'incidenza della caccia sulle specie di fauna oggetto di prelievo ha dimostrato, in ben 8 lavori e fonti scientifiche, che la caccia ricreativa non ha indotto declino delle popolazioni (13);

inoltre, secondo quanto riportato dall'IUCN, la minaccia principale per la conservazione delle specie selvatiche è la scomparsa e trasformazione degli habitat naturali;

la *Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificata dalla legge comunitaria 2009*, redatta dall'ISPRA, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva europea 2009/147/CE, allo scopo di fornire alle Regioni uno strumento scientifico utile per la predisposizione dei calendari venatori (14);

l'articolo 35, comma 8, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni che stabilisce i periodi relativi al prelievo di selezione delle specie di ungulati selvatici, distinti per sesso e classi di età, sulla base dei pareri espressi dall'ISPRA;

la legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (*Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale*) e successive modificazioni e integrazioni;

la legge 6 febbraio 2006, n. 66 (*Adesione della Repubblica italiana all'accordo di conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – Eurasia, con allegati e tabelle fatto all'Aja il 15 agosto 1996*);

l'articolo 34, comma 7, della l.r. 29/1994, che dispone in merito alle giornate aggiuntive, in attuazione dell'articolo 18, comma 6, della L. 157/1992.

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 18, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni:

1. al comma 1, stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
2. al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che "... I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" per le singole specie;
3. al comma 1 bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 42 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009*), stabilisce che l'esercizio venatorio "... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.";
4. al comma 3, stabilisce che è rimessa all'Amministrazione centrale dello Stato – Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Agricoltura previa intesa con il Ministero dell'Ambiente - l'eventuale modifica, in occasione del recepimento di direttive comunitarie, degli elenchi e dei periodi di prelievo delle specie cacciabili stabiliti dal comma 1 della stessa norma;

CONSIDERATO, altresì, che:

i predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 18 della l. 157/1992 dall'articolo 42 della l. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto, evidentemente, ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;

l'ISPRA nella citata Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992, così come modificata dall'articolo 42 della legge comunitaria 2009, chiarisce che, a prescindere dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, "*... la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale*", e che esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

il calendario venatorio è, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, una competenza delle Regioni che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;

la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o "ripasso");

la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10, poiché esiste la circostanza che varie regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano, quindi, correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle regioni degli Stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai Key Concepts (KC) nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale (15);

la Guida alla disciplina della caccia è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.9 e 2.7.10;

da un confronto fra la Guida per la redazione dei calendari venatori ISPRA ed i documenti europei KC e la Guida alla disciplina della caccia della direttiva 2009/147/CE emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria di venti giorni per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradriddi) rispetto ai periodi oggi vigenti ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

in Italia la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria. Questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi specie in Liguria, in quanto le zone umide sono scarse per le caratteristiche geografiche e comunque in grandissima parte tutelate da divieto di caccia, in particolare quelle oggetto di transito e soste migratorie;

il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall'ISPRA nel proprio parere, è analizzato nella Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 e in tale sede non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili;

inoltre l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio, obbligatorio per legge, prevede espressamente il riconoscimento delle specie cacciabili;

l'età media elevata dei cacciatori liguri è un elemento a favore della capacità di riconoscimento delle specie cacciabili e protette, come noto acquisita sulla base dell'esperienza sul campo;

in base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa alla direttiva 2009/147/CE la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e, quindi, tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e, quindi, si tratterebbe di una sovrapposizione "reale";

l'ISPRA, con nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto l'interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificata dall'articolo 42 della legge comunitaria 2009, ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che *"rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione*

delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici;

la Commissione UE in data 15 ottobre 2013, rispondendo ad una interrogazione parlamentare relativa alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la direttiva 2009/147/CE, ha affermato che: “Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione pre-nuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*) (punto 2.7.12) (15);

le indicazioni dell’ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nella Guida per la redazione dei calendari venatori, (cat. SPEC) riflettono il punto di vista di Bird Life International e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente del Parlamento dell’Unione Europea, che al contrario utilizza le classificazioni IUCN aggiornate al 2019/2020 (10), e la Red List of European Birds (16), quali riferimenti ufficiali per stabilire e proporre restrizioni o redigere Piani d’Azione sulle diverse specie;

VALUTATO CHE

nel corso del processo italiano di revisione del documento Key concepts, iniziato nel maggio 2018, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), non ha consentito un confronto tecnico approfondito con le Regioni Italiane, limitandosi a due riunioni in cui non è stato possibile confrontarsi a livello tecnico con ISPRA, e lo stesso Ministero non ha accolto alcuna proposta formulata dalle Regioni e dal Ministero delle Politiche Agricole, in ordine alle date d’inizio della migrazione per le specie trattate. La proposta italiana, pertanto, rispecchia il solo parere di ISPRA, pedissequamente seguito dal MATTM, che ha anche evitato di informare la Commissione Europea dell’assenza di concertazione e condivisione, sebbene la Commissione avesse raccomandato questa procedura;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

la sentenza del Tribunale dell’Unione Europea, n.562/2015, del 26/10/2017, riguardante il mancato allineamento dei KC su base trans-nazionale da parte della Commissione Europea, ha stabilito che i KC sono uno strumento di semplice indirizzo e non hanno valore legale, per cui è possibile discostarsene da parte delle Regioni se si è in grado di dimostrare scientificamente le date d’inizio migrazione pre-nuziale o fine riproduzione delle varie specie;

sulla base di queste valutazioni, la Regione Liguria ha compiuto una propria analisi complessiva di tutta la letteratura scientifica nazionale ed europea più recente, integrando e confrontando i dati raccolti sul territorio regionale con gli studi a livello nazionale e internazionale e ha con questa analisi orientato le decisioni per il presente calendario venatorio;

in seguito a questa istruttoria la Regione Liguria ha verificato che in taluni casi ISPRA applica una “precauzione aprioristica” che non è fondata su dati sperimentali, che al contrario provano che la caccia come oggi praticata in Italia, Europa e Liguria è compatibile con la conservazione favorevole a lungo termine delle specie, cioè che il prelievo venatorio è sostenibile dalle

popolazioni e che l'assetto territoriale esistente in Liguria, costituito da alternanza di aree protette e aree di caccia programmata realizza l'equilibrio fra conservazione e attività venatoria;

CONSIDERATO, che:

la Regione Liguria dispone dall'anno 2006 dei dati relativi agli abbattimenti effettuati sull'intero territorio regionale durante la stagione venatoria e, che a partire dal 2011, ha avviato ricerche con l'Università degli Studi di Genova sulla conoscenza della distribuzione e dello stato di conservazione delle specie di maggiore interesse venatorio;

la Regione Liguria, allo scopo di poter garantire il corretto svolgimento dell'attività venatoria sul proprio territorio, con DGR 744 del 06/09/2019 ha rinnovato la convenzione con l'Università degli Studi di Genova D.I.S.T.A.V. e ha approvato il Piano delle attività per il biennio 2019-2020, finanziando iniziative di studio riguardanti:

1. Studi sull'avifauna di interesse venatorio:

- 1.1. Analisi delle dinamiche concernenti la consistenza e la distribuzione spaziale-temporale delle popolazioni selvatiche della fauna omeoterma oggetto di prelievo venatorio-estensione 2020;
- 1.2. Studio delle popolazioni di Turdidi presenti in Liguria centro-occidentale, estensione 2020. Elaborazione dati prelievi dell'avifauna in Regione con dati dalla stagione 2006/07 al 2018/19.

2. Studi per la gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) e del Daino (*Dama dama*):

- 2.1. Progetto sperimentale per la riduzione dei danni e dei conflitti dovuti alla presenza del Cinghiale con l'utilizzo di recinzioni comprensoriali e il perfezionamento e cura delle recinzioni individuali già presenti, estensione 2020;
- 2.2. Elaborazione del piano di prelievo venatorio sul Cinghiale;
- 2.3. Elaborazione del piano di controllo del Daino, per la riduzione dei danni e dei conflitti in ambito agricolo.

3. Completamento studi propedeutici alla stesura del Piano faunistico-venatorio regionale.

4. Proposta aggiornamento pareti rocciose.

DATO ATTO che, ai fini della presente deliberazione, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, ai seguenti adempimenti:

- Consultazione della Commissione faunistico-venatoria regionale nella seduta del 17 gennaio 2020;
- Acquisizione del parere dell'ISPRA;
- Acquisizione del parere della competente Commissione consiliare in data 29/04/2020;

VISTO il parere espresso dall'ISPRA, sullo schema di calendario venatorio proposto, con nota n. 12319, del 12/03/2020;

PREMESSO che sulle questioni non espressamente trattate all'interno del parere in argomento l'impostazione prospettata dalla Regione Liguria è stata ritenuta dall'Istituto sostanzialmente condivisibile;

PRESO ATTO del parere dell'ISPRA, si ritiene opportuno esprimere nell'ordine le considerazioni di seguito riportate:

Regione Liguria si è allineata al parere dell'Istituto in merito alle seguenti indicazioni:

- a) caccia nel mese di settembre esclusivamente da appostamento estesa a tutte le specie migratrici, ad eccezione di Quaglia e Beccaccino;
- b) apertura caccia a Moriglione e Pavoncella al 1° ottobre e adeguamento carnieri giornalieri e stagionali;
- c) caccia all'Allodola, applicazione del Piano di Gestione Nazionale;
- d) Starna e Fagiano; relativamente alla Starna, il termine previsto per la conclusione dell'esercizio venatorio è fissato per il 30 novembre; in merito al Fagiano, il termine è fissato al 30 novembre e nel successivo periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, è possibile esercitare la caccia sulla base di Piani di prelievo commisurati alla dinamica della popolazione con meccanismi di controllo;
- e) rispetto dell'arco temporale massimo per i corvidi a seguito di estensione caccia fino al 10 febbraio;
- f) 1 giornata di caccia aggiuntiva per la specie Tordo sassello;
- g) forme di caccia e orario di caccia;
- h) protocollo gelo per la specie Beccaccia.

In merito alle altre osservazioni espresse dall'Istituto, si esprimono le seguenti considerazioni:

UCCELLI

Specie cacciabili

Relativamente alla **Moretta** non si è ritenuto di adottare il regime di sospensione suggerito dall'ISPRA al fine di prevenire l'abbattimento accidentale della specie Moretta tabaccata, giudicata in stato di conservazione "critico", e per la valutazione SPEC 3 della Moretta; in merito alle motivazioni, si rimanda all'analisi puntuale riportata di seguito, ove vengono trattate singolarmente tutte le specie oggetto di prelievo;

Apertura della caccia prima del 1° ottobre

In merito ai periodi di apertura della caccia, si ritiene non sussistano i presupposti per l'attuazione dei suggerimenti formulati dall'ISPRA per i motivi di carattere generale di seguito riportati:

-il parere ISPRA non fornisce studi né dati sperimentali a sostegno della proposta che dimostrino un effetto negativo dell'apertura della caccia alle specie citate alla terza domenica di settembre. Mancano nel parere ISPRA anche riferimenti alla realtà territoriale della Liguria, e non sono individuate le specie non cacciabili sulle quali si verificherebbe il disturbo paventato.

-Al contrario, le specie cacciabili nidificanti in Italia e in Regione Liguria, che potrebbero subire un effetto negativo dall'apertura al 20 settembre, dimostrano una situazione di stabilità o incremento delle popolazioni con dati aggiornati al 2018. (Tortora, Quaglia, Pernice rossa, Starna, Fagiano, Colombaccio, Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Marzaiola, Canapiglia, Pavoncella e Tordo bottaccio (7)).

-Con particolare riferimento alle motivazioni ISPRA si fa presente quanto segue:

1. Più completo sviluppo degli ultimi nati: le specie oggetto di caccia che nidificano in Liguria sono tutte al di fuori del periodo riproduttivo, (che include anche le cure parentali), tranne Starna, Fagiano e Quaglia, per le quali il 20 settembre è l'ultimo giorno della decade finale di riproduzione (6). Quindi solo queste tre specie sarebbero oggetto di caccia per una sola giornata (l'ultima), rispetto a una decade intera consentita dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, e ritenuta facoltà delle regioni da ISPRA e MATTM. La previsione ISPRA non è dunque fondata.
2. Rischio di confusione con specie non cacciabili: non esiste una differenza nel rischio di confusione fra periodo 20 settembre-1 ottobre rispetto al periodo successivo al 1 ottobre, poiché i piumaggi nuziali delle specie oggetto di caccia e protette sono assunti nel corso dell'autunno e non nel mese di settembre, quindi per tutto il mese di ottobre e parte di novembre le specie hanno la medesima livrea.
3. Disturbo per presenza di numero elevato di cacciatori: non si condivide quest'argomentazione per due motivi. Da una parte a ISPRA sembra sfuggire che ritardando l'apertura della caccia alla maggior parte delle specie i cacciatori si concentrerebbero sulle poche cacciabili (Colombaccio, Tortora, Corvidi), esercitando una pressione elevatissima su queste poche specie e un disturbo elevato nelle zone idonee alla caccia a questi selvatici. L'azione di disturbo sarebbe quindi anche superiore a quella prevista con l'apertura al 20 settembre. Dall'altra il problema del disturbo è affrontato dalla Regione Liguria con l'istituzione di numerose aree protette (nella proposta di piano faunistico in via di approvazione il territorio sottratto alla caccia supera il 25% del territorio agro-silvo-pastorale regionale, confermando la situazione attualmente vigente, basata sulle pianificazioni approvate dalle Amministrazioni provinciali), e che dimostra una situazione soddisfacente per molte specie di avifauna sia cacciabile, sia protetta, a parte le specie soggette a declino da molti anni in tutta Italia per effetto delle pratiche agricole intensive (18) Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2018).
4. Efficacia della vigilanza: Non si comprende perché, e sulla base di quali dati, prima del 1 ottobre ISPRA debba considerare di scarsa efficacia l'azione della vigilanza della Regione Liguria.

-Per quanto sopra esposto la Regione Liguria non ritiene di conformarsi alle proposte dell'ISPRA, anche perché in un panorama nazionale i dati sperimentali dei monitoraggi dimostrano che la stagione venatoria dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, svoltasi per decenni in tutta Italia, non ha determinato il declino delle popolazioni di uccelli nidificanti o svernanti nel nostro Paese (17),(18)(19). Si ritiene quindi che il parere dell'ISPRA sul punto non abbia un fondamento scientifico e sperimentale.

-Si fa inoltre presente che i documenti europei KC e Guida alla disciplina della caccia, consentirebbero l'apertura della caccia a numerose specie già dalla fine di agosto, come effettivamente avviene in altri Stati membri e che pertanto la data di apertura dalla terza domenica di settembre è già prudenziale di diverse settimane rispetto a quanto la Direttiva 2009/147/CE consentirebbe.

Tempi di chiusura della caccia

Anche in questo caso ISPRA fornisce argomentazioni generiche, non riferite al territorio della Liguria, e soprattutto non sostenute da dati e studi sperimentali, né dalla identificazione delle specie

che subirebbero un effetto negativo per un periodo di caccia dal 20 al 31 gennaio. In particolare si espongono di seguito le motivazioni che hanno indotto la Regione Liguria a non conformarsi al parere ISPRA, rimandando alla trattazione per singola specie le motivazioni riguardanti le date d'inizio migrazione:

-I dati forniti dagli Stati Membri UE, in particolare per il bacino del Mediterraneo, per la revisione in corso del documento Key Concepts, dimostrano una posizione dell'ISPRA (che ha formulato le proposte italiane senza il necessario dibattito con le regioni) del tutto avulsa dal contesto europeo, con decadi d'inizio della migrazione anticipate da uno a due mesi rispetto ai paesi limitrofi come Francia, Spagna, Grecia, Croazia, Portogallo, Malta (1). Tali posizioni pongono la Regione Liguria nella condizione di ritenere errata la posizione ISPRA su molte specie, probabilmente a causa di confusione tra i movimenti invernali e l'inizio reale della migrazione pre-nuziale.

1. Il riferimento dell'ISPRA alla Guida alla Disciplina della caccia UE appare selettivo e parziale. Infatti, il capitolo 2.6 della Guida analizza per ben 28 paragrafi il problema del disturbo. Si fa presente che in tale capitolo si tratta della possibilità di scaglionamento delle date di chiusura della caccia a specie simili e non del disturbo alle specie non cacciabili (15). Nel caso degli uccelli acquatici, la Regione Liguria, uniformando la chiusura al 31 gennaio per tutte le specie acquatiche, non autorizza alcuno scaglionamento.
2. A riguardo del disturbo in generale la conclusione della Guida al capitolo 2.6 è sia di evitare lo scaglionamento delle date di chiusura, sia l'adozione di aree di rifugio dove gli uccelli possano alimentarsi e riposare senza il disturbo dovuto alla caccia. La Regione Liguria ha adempiuto pienamente tale previsione, istituendo o confermando aree sottratte all'esercizio venatorio nei tratti terminali dei corsi d'acqua, che rappresentano in Liguria le principali zone umide di interesse ornitologico, tra cui un Parco naturale regionale (Montemarcello-Magra-Vara), zone per la tutela dell'avifauna migratoria (Fascia Costiera Imperiese, Fascia Litoranea Albenga), oasi di protezione (Entella), zone di ripopolamento e cattura (ZRC Camporosso). Altri corpi idrici e zone umide sono tutelati nell'ambito di un esteso sistema di zone interdette alla caccia, che comprende 18 aree protette, 16 delle quali regionali, 29 oasi, 52 ZRC, 11 valichi montani.
3. La Regione Liguria ha previsto che dal giorno 21 gennaio al 31 dello stesso mese la caccia alle specie acquatiche sia consentita solo due giornate a settimana, recependo così il principio di lasciare la maggior parte dei giorni liberi nella decade per la sosta e all'alimentazione indisturbata degli uccelli acquatici anche nelle poche aree aperte alla caccia.
4. ISPRA argomenta che per adempiere agli obblighi europei sia necessario chiudere la caccia nella terza decade di gennaio, ma tale affermazione non trova alcun sostegno nella normativa comunitaria, né nei documenti interpretativi di questa, la direttiva 147/2009/CE, si limita a disporre che la caccia sia vietata durante il ritorno ai luoghi di nidificazione.
5. Relativamente alle specie acquatiche (fischione, mestolone, moriglione, moretta, marzaiola, canapiglia, folaga, pavoncella, porciglione, beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, alzavola, codone, germano reale) si fa presente che tutte iniziano la migrazione prenuziale nel mese di febbraio secondo i più recenti ed aggiornati studi e dati scientifici (1),(2),(5),(20). Vi sono quindi i dati scientifici a supporto dell'utilizzo della decade di sovrapposizione, prevista dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, dal MATTM e ISPRA ed espressamente ammessa da diverse pronunce del Giudice amministrativo (v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 22/10/2019, n. 7182.)

6. In relazione ai periodi di caccia agli uccelli acquatici si fa presente che il Ministero dell'Ambiente, nell'ambito della Procedura EU PILOT 6955/ENVI/2014, nulla ha eccepito alle regioni italiane in relazione alla data di apertura alla terza domenica di settembre né alla data di chiusura al 31 gennaio, in quanto del tutto compatibili con la direttiva 147/2009/CE e i documenti interpretativi di questa "Key Concepts" e "Guida alla disciplina della Caccia". ritenendo quindi la decade di sovrapposizione un legittimo passaggio per l'armonizzazione delle stagioni venatorie al fine di uniformare le date di apertura e chiusura per gruppi di specie.

Moriglione e Pavoncella

Moriglione

Per tale specie ISPRA afferma testualmente nel parere che ritiene cacciabile la specie, prevedendo i limiti di prelievo di due capi al giorno e dieci annuali. La Regione Liguria si adegua al parere, anche per quanto riguarda la data di apertura della stagione. La raccomandazione dell'ISPRA di eseguire un attento monitoraggio dei prelievi è realizzata già dal 2006. La Regione Liguria conduce l'analisi informatizzata dei tesserini venatori garantendo, tramite l'elaborazione dei dati relativi agli abbattimenti, un monitoraggio costante sull'andamento delle stagioni venatorie, i cui risultati vanno ad incidere sull'individuazione dei carnieri. Come per tutte le specie la Regione Liguria espone nella seguente disamina per specie, i risultati dei monitoraggi dei prelievi e la tendenza di questi negli anni.

Pavoncella

Anche per la Pavoncella ISPRA ritiene cacciabile la specie, con i limiti di prelievo di cinque capi al giorno e venticinque all'anno, ai quali la Regione Liguria si adegua. Vale lo stesso discorso fatto in precedenza per il Moriglione e, relativamente alla pressione venatoria, questa viene contenuta attraverso il rispetto dei limiti di carnieri suggeriti da ISPRA, 5 capi giornalieri e 25 stagionali.

Allodola

In merito all'**Allodola**, i termini di avvio e di chiusura della caccia previsti dalla presente proposta di calendario, rispettivamente 1° ottobre e 31 dicembre, ed i carnieri stagionale e giornaliero, rispettivamente di 50 e 10 capi per cacciatore, sono perfettamente in linea con quanto stabilito dall'accordo raggiunto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sul *Piano di gestione nazionale per l'allodola*, (pag. 24 par. 6.2.2. del doc.).

La Regione Liguria si adegua quindi completamente al parere ISPRA.

Starna e Fagiano

Relativamente alla **Starna**, il termine previsto per la conclusione dell'esercizio venatorio è fissato per il 30 novembre 2020, come suggerito da ISPRA.

In merito al **Fagiano**, il termine è il 30 novembre e il periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 gennaio, sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo.

Per le specie summenzionate, inoltre, si rimanda all'analisi puntuale riportata di seguito ove vengono trattate singolarmente tutte le specie cacciabili.

Giornate di caccia aggiuntive

Per quanto attiene le giornate aggiuntive nel periodo 1° ottobre – 30 novembre, appare opportuno rilevare che dallo studio “Analisi dei capi abbattuti in Regione Liguria durante le “giornate aggiuntive” - Report preliminare (marzo 2019), predisposto dal Centro Studi Bionaturalistici (CESBIN), è emerso che le analisi preliminari condotte non abbiano portato a rilevare differenze statisticamente significative tra le Stagioni Venatorie considerate per quanto riguarda il numero di capi abbattuti per le cinque specie target da coloro che abbiano dichiarato sul Tesserino Venatorio come tipologia di caccia “Giornate aggiuntive solo da appostamento”. Considerando gli andamenti dei pesi medi percentuali degli abbattimenti avvenuti durante le “giornate aggiuntive” all'interno delle Stagioni Venatorie analizzate, rappresentati sia come peso medio percentuale del numero totale di capi abbattuti durante le “giornate aggiuntive” rispetto al numero totale di capi abbattuti all'interno dell'intera Stagione Venatoria considerata (“N° % TOT”) sia come peso medio percentuale del numero totale di capi abbattuti in “giornata aggiuntiva” rispetto al numero totale di capi abbattuti durante le decadi di Ottobre e Novembre per la Stagione Venatoria considerata (“N° % G.A.”), per tutte e cinque le specie target analizzate si evidenzia una relativa costanza degli stessi durante le Stagioni Venatorie prese in considerazione. Per la Cesena (*Turdus pilaris*) sembrerebbe delinearsi graficamente un lieve incremento nell'andamento del solo parametro “N° % G.A.” tra le Stagioni Venatorie considerate, ma questo risultato grafico va preso con le dovute cautele visti i numeri relativamente bassi di capi abbattuti per la specie e comunque, anche per questa come per le altre specie target, il confronto statistico effettuato sul numero di capi abbattuti nelle “giornate aggiuntive” non ha rilevato differenze statisticamente significative tra le Stagioni Venatorie analizzate. A fronte tuttavia del parere di ISPRA nel quale la specie tordo sassello viene segnalata in stato di conservazione sfavorevole, si ritiene di recepire integralmente le indicazioni di ISPRA adottando una giornata aggiuntiva anziché due per tale specie. Diversamente, relativamente alla specie Colombaccio, si confermano le due giornate aggiuntive settimanali, confermando anche per la stagione venatoria 2020/2021, la riduzione del carniere massimo giornaliero da 15 a 10 capi. Per le specie: Merlo, Tordo bottaccio, e Cesena, sono consentite le due giornate aggiuntive settimanali, con riduzione del carniere massimo giornaliero da 25 a 15 capi; la scelta di mantenere un carniere ridotto per le specie sopra richiamate è motivata dalla volontà di disporre di una serie di dati più significativa (almeno biennale) sulla quale valutare gli effetti della riduzione del prelievo sullo stato di conservazione complessivo delle specie in parola.

Nel citato parere dell'ISPRA, inoltre, si fa riferimento alla locuzione "da appostamento fisso"; al riguardo, si evince chiaramente che tale affermazione è stata utilizzata in modo a-tecnico intendendo fare riferimento alla "caccia da fermo", cioè non vagante (ossia, all'unica opzione possibile prevista per tale tipo di caccia).

Non potrebbe essere altrimenti, posto che l'art. 34, comma 7, l.r. n. 29/1994 (in linea con l'art. 18, comma 6, legge n. 157/1992) prevede che "Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione, sentito l'ISPRA e tenuto conto delle consuetudini locali, può anche in deroga al comma 5 dell'articolo 18 della l. 157/1992, prevedere l'integrazione di due giornate settimanali per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 10 ottobre ed il 30 novembre" senza operare alcuna distinzione tra appostamento fisso e temporaneo.

Si consideri, inoltre, che i dati riportati sia dalla Regione che da ISPRA ai fini dell'istituzione delle due giornate aggiuntive di caccia fanno riferimento agli abbattimenti effettuati – senza alcun distinguo – da appostamenti fissi e temporanei.

Fermo quanto sopra, il parere ISPRA non indica in alcun modo le ragioni per le quali le esigenze di tutela dell'avifauna sarebbero soddisfatte esclusivamente dalla caccia mediante appostamento in sede fissa piuttosto che con appostamento in sede temporanea.

Forme di Caccia e orario di caccia

Relativamente all'attività venatoria **dopo il 21 gennaio su Corvidi e Colombaccio**, vengono recepiti i suggerimenti di ISPRA, consentendo in tale periodo esclusivamente la caccia da appostamento ad una distanza di 500 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici e da una distanza superiore ai 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli.

MAMMIFERI

Lagomorfi

Relativamente ai **lagomorfi** (Lepre comune e Coniglio selvatico), si rimanda all'analisi puntuale riportata di seguito ove vengono trattate singolarmente tutte le specie cacciabili.

Cinghiale

Occorre doverosamente far presente che ISPRA anche quest'anno, come accaduto per il precedente, nel parere relativo alla caccia in forma collettiva al cinghiale si è espresso facendo nuovamente erroneo riferimento alla richiesta di parere relativa alla stagione venatoria 2018/2019, quando la Regione Liguria propose all'Istituto la preapertura di tale attività al 16 di settembre. la Regione, relativamente alla stagione 2020/2021, infatti, per la caccia al **Cinghiale**, ha individuato il periodo dal 4 ottobre 2020 al 3 gennaio 2021, nel rispetto della normativa vigente che, per tale specie, consente il prelievo venatorio a partire dal 1 ottobre fino al 31 gennaio, per un arco temporale massimo di tre mesi. ISPRA a seguito di tempestiva richiesta di rettifica inviata dalla Regione, ha successivamente espresso parere favorevole con nota Prot. 13462 del 23/3/2020.

Tesserino venatorio

Relativamente al **tesserino venatorio** le ipotesi formulate dall'ISPRA saranno attentamente valutate al fine della loro eventuale introduzione quali modifiche alla l.r. 29/1994 la quale attualmente prevede, che il rilascio dello stesso sia subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria (articolo 38, comma 5).

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto precedentemente espresso, fornire ulteriori indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che hanno indotto la Regione Liguria a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria, ed in particolare esplicitarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

Lepre europea (*Lepus europaeus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;

- la lepre europea (*Lepus europaeus*) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria “Minima preoccupazione” della lista rossa dell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN);
- le forme di prelievo praticate sono sostenibili, si basano su stime di abbondanza o censimenti e pianificazione del prelievo e analisi dei carniere condotti a livello di ambiti territoriali di caccia (ATC);
- lo stato di conservazione della Lepre europea sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento effettuato attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti; la Regione, comunque, sentiti i comitati di gestione degli ATC interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali può anticipare, sul territorio degli ATC, la chiusura della caccia a tale specie; gli ATC e CA, inoltre, accertato lo status locale delle popolazioni di lepre europea (*Lepus europaeus*), a seguito di censimenti e/o stime d’abbondanza, possono ridurre il carniere stagionale;
- a maggior tutela della specie ha previsto una chiusura anticipata al 30 novembre, ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo e il carniere stagionale a non più di otto capi: quindi, verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l’attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- la posticipazione dell’apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (*Lepus europaeus*) come suggerito dall’ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre - ottobre si verificano meno del 5 per cento delle nascite;
- l’analisi dei prelievi, compiuta dalla Regione Liguria su una serie di 13 stagioni venatorie dal 2006 al 2017 dimostra che gli indici di prelievo medio per giornata di caccia e per cacciatore sono relativamente stabili dal 2006 al 2015, con una diminuzione nel 2016 e un aumento marcato nel 2017 (3). Questo dimostra che la caccia consentita dalla terza domenica di settembre non ha influito negativamente sulla conservazione favorevole di questa specie stanziale nel territorio ligure;
- unificare l’inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale - lepre e fagiano - con l’inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell’attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- da ultimo, non è da sottacere che le regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un marcato interscambio dei cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l’apertura generale della caccia. Nella gestione pratica, qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia alla lepre nel territorio della Regione Liguria, si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle regioni limitrofe che avrebbero l’opportunità di effettuare, di fatto, una seconda apertura alla lepre (prima apertura sul proprio territorio, seconda sul territorio della Regione Liguria);

Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- L’analisi dei prelievi compiuta dalla Regione Liguria dal 2006 al 2017, analizzando gli indici di prelievo per cacciatore e per giornata di caccia, dimostra per questa specie un incremento importante nelle stagioni 2008 e 2011 e un ritorno ai valori medi nel 2015 con un nuovo leggero aumento nel 2016 e 2017. Si dimostra che l’apertura della caccia alla terza domenica di settembre non ha indotto un decremento nell’arco dei 13 anni del monitoraggio. (3)

- è stata considerata anche l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verifichino eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che "il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna";

Cinghiale (*Sus scrofa*)

La Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio in forma collettiva al cinghiale il periodo compreso tra il 4 ottobre 2020 ed il 3 gennaio 2021;

- la caccia di selezione al cinghiale in Liguria, viene autorizzata sulla base delle linee guida nazionali elaborate da ISPRA.

Fagiano (*Phasianus colchicus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre e il periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 gennaio, sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la specie conclude la stagione riproduttiva nella seconda decade di settembre, ne consegue che l'apertura della caccia il 20 settembre (6) si sovrappone per l'ultimo giorno della decade finale del periodo, quindi 9 giorni in meno dei 10 consentiti dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, da ISPRA quale facoltà delle regioni e da MATTM;
- l'analisi dei prelievi, compiuta dalla Regione Liguria su una serie di 13 stagioni venatorie dal 2006 al 2017 dimostra che gli indici di prelievo medio per giornata di caccia e per cacciatore sono stabili (3), questo dimostra che l'apertura della caccia alla terza domenica di settembre non ha causato un declino delle popolazioni di questa specie stanziale nel territorio ligure;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale, lepre e fagiano, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- il prelievo venatorio di questa specie nei mesi di dicembre e gennaio risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento "Key Concepts";
- sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, ha limitato il carniere stagionale a numero venti capi: quindi, verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- il prelievo nei mesi di dicembre e di gennaio è consentito soltanto nelle aziende faunistiche venatorie, secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Regione, nelle aziende agri-turistiche venatorie e nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Regione, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso;
- la Regione, sentiti i comitati di gestione degli ATC interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, può anticipare, sul territorio degli ATC, la chiusura a tale specie;

Starna (*Perdix perdix*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la specie conclude la stagione riproduttiva nella seconda decade di settembre (6), ne consegue che l'apertura della caccia il 20 settembre si sovrappone per l'ultimo giorno della decade finale del periodo, quindi 9 giorni in meno dei 10 consentiti dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, da ISPRA quale facoltà delle regioni e da MATTM;
- l'analisi dei prelievi compiuta dalla Regione Liguria, in un arco temporale di 13 stagioni venatorie dal 2006 al 2017, dimostra una relativa stabilità dal 2006 al 2015, con una lieve diminuzione nelle ultime due stagioni, (3), questo dimostra che anni di apertura alla terza domenica di settembre non sono causa di un declino della popolazione di questa specie stanziale in Liguria;
- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale lepre fagiano, starna, pernice rossa, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- gli ATC e CA possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;
- l'ISPRA, a pagina 11 della Guida, indica che: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (terza decade di settembre)." Al riguardo si reputa si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 1, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole sei giornate di caccia) non sia dato riscontrare, almeno in territorio ligure, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 30 novembre";

Pernice rossa (*Alectoris rufa*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre sulla base di piani di prelievo provinciali, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la decade di fine riproduzione, stabilita nel documento KC (6), è la seconda decade di agosto, quindi la caccia dalla terza domenica di settembre non si sovrappone in alcun modo al periodo riproduttivo che è terminato un mese prima;
- l'analisi dei prelievi, compiuta dalla Regione Liguria su una serie di 13 stagioni venatorie dal 2006 al 2017 dimostra che gli indici di prelievo medio per giornata di caccia e per cacciatore

sono in aumento dal 2006 al 2014 e in aumento forte dal 2014 al 2017 (3), dimostrando che 13 stagioni di caccia con apertura alla terza domenica di settembre non hanno causato un declino della popolazione ligure della specie, che al contrario aumenta;

- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale, lepre fagiano, starna, pernice rossa, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- gli ATC e CA, possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;
- l'ISPRA, nella Guida, indica che "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (terza decade di settembre)." Al riguardo si reputa si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 1, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole sei giornate di caccia) non sia dato riscontrare, almeno in territorio ligure, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Pernice rossa. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;
- la decade di fine riproduzione, stabilita nel documento KC, è la seconda decade di agosto, quindi la caccia dalla terza domenica di settembre non si sovrappone in alcun modo al periodo riproduttivo che è terminato un mese prima;
- ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 30 novembre";

Merlo (*Turdus merula*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre e il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 settembre solo da appostamento con il limite di 5 capi-cacciatore al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie lo svolgimento della caccia nel mese di settembre solo da appostamento con il limite di carniere giornaliero di cinque capi";

Quaglia (*Coturnix coturnix*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 ottobre, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;

- i dati più recenti sulla consistenza e tendenza della popolazione italiana nidificante, riportati nel Report Articolo 12 direttiva 147/2009/CE 2013-2018, aggiornati al 2018, stabiliscono un incremento della popolazione e una stabilità/incremento dell'areale riproduttivo (7);
- allo stesso modo, la valutazione internazionale ufficiale della specie, riportata nella scheda IUCN aggiornata al 2020, considera la specie "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale, cioè la definizione riservata alle specie comuni e non a rischio (19);
- i dati sopra descritti, riguardanti sia l'Italia, sia l'Europa/Eurasia, dimostrano che l'attività venatoria in Italia e in Liguria con apertura alla terza domenica di settembre non ha indotto effetti negativi sulla conservazione della specie;
- la data di fine riproduzione, secondo il documento Key Concepts è la seconda decade di settembre (6);
- la data di apertura della caccia nella stagione 2020/21, il 20 settembre, si sovrappone quindi per solo 1 giorno invece dei dieci giorni consentiti dalla Guida UE;
- ha limitato, come da parere ISPRA, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 31 ottobre";

Tortora (*Streptopelia turtur*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre il 31 ottobre, nel il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 settembre solo da appostamento in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della l. 157/92, può essere ritenuto accettabile";
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venti capi;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 31 ottobre", nonché la modalità di svolgimento della caccia nel mese di settembre esclusivamente nella forma d'appostamento contenuta nel parere ISPRA 2014;

Alzavola (*Anas crecca*):

La Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio;

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge

Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Alzavola, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;

- lo studio recentemente pubblicato sulla Rivista Internazionale Scientifica "IBIS" nel 2019, riguardante la migrazione pre-nuziale dell'alzavola, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare su alzavole svernanti in Italia, ha stabilito che la migrazione pre-nuziale comincia nella prima decade di febbraio. (20);
- il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione per la valutazione delle date d'inizio della migrazione pre-nuziale, conferma che i movimenti migratori nel quadrante europeo che include la Liguria cominciano nel mese di febbraio; (2)
- ne consegue che la data di chiusura al 31 gennaio è precedente all'inizio della migrazione e quindi in armonia con la Direttiva 147/2009/CE;
- i dati dei prelievi elaborati dalla Regione Liguria dal 2006 al 2018, dimostrano che il prelievo medio per giornata di caccia e per cacciatore è in aumento nel corso di 13 stagioni venatorie, dimostrando di conseguenza che le scelte gestionali, incluse le date di apertura e chiusura della caccia sono sostenibili non avendo causato un declino delle popolazioni in transito e svernanti in Liguria (3);
- quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;

Beccaccino (*Gallinago gallinago*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- tutte le proposte di modifica dei KC presentate dagli Stati UE nel 2018/19 collocano la migrazione della specie in febbraio o addirittura in marzo (1);
- l'analisi della letteratura scientifica nazionale e internazionale stabilisce che la migrazione pre-nuziale della specie comincia in febbraio, incluso il sito Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea per l'aggiornamento del documento Key Concepts (2);
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione pre-nuziale;
- le serie pluriennali dei prelievi in Liguria, dal 2006 al 2017 dimostrano una stabilità dell'indice, ad eccezione di due picchi nelle stagioni 2008 e 2009 (3);
- questo conferma che la caccia, estesa al 31 gennaio non ha indotto declino nelle popolazioni, che infatti sono valutate "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale, dall'IUCN con dati aggiornati al 2019 (21), nonché in Italia in cui le popolazioni svernanti sono in aumento moderato (17);
- quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;

Frullino (*Lymnocyptes minimus*)

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- l'analisi della letteratura scientifica nazionale e internazionale stabilisce che la migrazione pre-nuziale della specie comincia in febbraio(2)(5);
- tutte le proposte di modifica dei Key Concepts presentate dagli Stati UE nel 2018/19 collocano la migrazione della specie in febbraio o addirittura in marzo (1);
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione pre-nuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione pre-nuziale;
- i risultati dello studio presentato al XX Convegno Nazionale di Ornitologia del 2019 dimostrano che un campione della popolazione migrante e svernante in Italia è stabile (22);
- anche a livello internazionale la specie è giudicata stabile, e l'IUCN la classifica "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale (23);
- i dati italiani e internazionali dimostrano che la stagione venatoria stabilita dalla Regione Liguria con chiusura al 31 gennaio non ha indotto alcun declino nella popolazione e che di conseguenza il disturbo paventato da ISPRA dal 20 al 31 gennaio non ha indotto alcun effetto negativo;

Canapiglia (*Mareca strepera*):

La Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio;

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Canapiglia, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- i dati Key concepts proposti da tutti gli Stati UE del bacino del Mediterraneo nel 2018/19 collocano la migrazione della specie in febbraio o addirittura in marzo (1);
- questi dati fanno ritenere corretta tale posizione e irrealistica quella dell'attuale KC italiano, risalente al 2001 e mai aggiornato;
- per questo motivo la caccia fino al 31 gennaio non si sovrappone al periodo di migrazione pre-nuziale;
- i dati dei prelievi in Liguria, elaborati per 13 stagioni consecutive dal 2006 al 2017, dimostrano una stabilità con incremento forte nell'ultima stagione, confermando che le scelte della Regione Liguria con chiusura al 31 gennaio non hanno influito negativamente sulle popolazioni oggetto di caccia in Liguria (3);
- allo stesso modo i dati aggiornati al 2015 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento della popolazione, confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio nel corso di ben 26 anni di monitoraggio; (6);
- ugualmente la classificazione internazionale della specie IUCN, aggiornata al 2019, definisce la specie "Least concern", sia in Europa, sia a livello globale, dimostrando che anche a livello internazionale la chiusura della caccia al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione (24);
- quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;

Codone (*Anas acuta*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Codone, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- la migrazione pre nuziale della specie, secondo i dati presenti nel sito "Eurobirdportal", raccomandato dalla Commissione Europea, comincia, proprio nel quadrante del Mediterraneo in cui è inserita la Liguria, nella prima decade di febbraio (2);
- i dati Key concepts di tutte le nazioni dell'Unione Europea, incluse tutte le proposte di modifica presentate dagli Stati UE nel 2018/19, collocano la migrazione della specie in febbraio (1), in armonia con quanto riportato dal sito Eurobirdportal;
- questi dati fanno ritenere corretta tale posizione e irrealistica quella dell'attuale KC italiano, risalente al 2001 e mai aggiornato;
- i dati dei prelievi elaborati dalla Regione Liguria dal 2006 al 2017 dimostrano una fluttuazione nel corso di 13 stagioni venatorie senza tendenza al declino, confermando che le scelte della Regione Liguria con chiusura al 31 gennaio non hanno influito negativamente sulle popolazioni oggetto di caccia in Liguria (3);
- allo stesso modo i dati aggiornati al 2015 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento della popolazione, confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio (7);
- ugualmente la classificazione internazionale della specie IUCN, aggiornata al 2019, definisce la specie "Least concern", sia in Europa, sia a livello globale, dimostrando che anche a livello internazionale la chiusura della caccia al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione (25);
- quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 21-31 gennaio non ha generato il paventato disturbo segnalato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;
- ha introdotto, come proposto da ISPRA, un limite di carniere massimo giornaliero pari a 5 capi e uno stagionale pari a 25 capi per cacciatore.

Fischione (*Mareca penelope*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Fischione, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio, per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale;
- la migrazione pre nuziale della specie, secondo i dati presenti nel sito "Eurobirdportal", raccomandato dalla Commissione Europea, comincia, proprio nel quadrante del Mediterraneo in cui è inserita la Liguria, nella prima decade di febbraio (2);
- i dati Key concepts di tutte le nazioni dell'Unione Europea, incluse tutte le proposte di modifica presentate dagli Stati UE nel 2018/19 collocano la migrazione della specie in febbraio, in armonia con quanto riportato dal sito Eurobirdportal (1);
- i dati dei prelievi elaborati dalla Regione Liguria dal 2006 al 2017 evidenziano una stabilità/aumento del prelievo medio per cacciatore e per giornata di caccia, dimostrando che le presenze nel corso degli anni non sono diminuite in Liguria e che di conseguenza il regime

di caccia fino al 31 gennaio è compatibile con la conservazione favorevole delle popolazioni in transito e svernanti in Liguria (3);

- allo stesso modo i dati aggiornati al 2015 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia dimostrano una stabilità della popolazione, confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio (7);
- ugualmente la classificazione internazionale della specie IUCN, aggiornata al 2019, definisce la specie "Least concern", sia in Europa, sia a livello globale, dimostrando che anche a livello internazionale la chiusura della caccia al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione (26);
- quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il paventato disturbo segnalato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;

Folaga (*Fulica atra*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentito dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9);
- tutte le proposte di modifica presentate dagli Stati UE del bacino del Mediterraneo nel 2018/19, collocano la migrazione della specie in febbraio/marzo.(1);
- di conseguenza la Regione Liguria ritiene non corretto il dato KC vigente, e ritiene invece preciso quello degli Stati UE confinanti con l'Italia, in particolare la Francia;
- i dati dei prelievi elaborati dalla Regione Liguria dal 2006 al 2017 evidenziano una stabilità/aumento del prelievo medio per cacciatore e per giornata di caccia, dimostrando che le presenze nel corso degli anni non sono diminuite in Liguria e che di conseguenza il regime di caccia fino al 31 gennaio è compatibile con la conservazione favorevole delle popolazioni in transito e svernanti in Liguria (3);
- allo stesso modo i dati aggiornati al 2015 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento della popolazione, confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio (7);
- ugualmente la classificazione internazionale della specie IUCN, aggiornata al 2019, definisce la specie "Least concern", sia in Europa, sia a livello globale (27), dimostrando che anche a livello internazionale la chiusura della caccia al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione;
- quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'analisi della letteratura scientifica nazionale e internazionale stabilisce che la migrazione prenuziale della specie comincia in febbraio e marzo, inclusi i dati KC proposti da tutti gli Stati UE (1), (5);
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- l'analisi dei prelievi dal 2006 al 2017 dimostra un lieve declino con una forte ripresa nelle ultime due stagioni dell'indice medio di prelievo, dimostrando così che la caccia fino al 31 gennaio non ha generato effetti negativi sulle popolazioni in transito e svernanti in Liguria (3);
- ugualmente la classificazione internazionale della specie IUCN, aggiornata al 2019, definisce la specie "Least concern", sia in Europa, sia a livello globale (28), dimostrando che anche a livello internazionale la chiusura della caccia al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione;
- quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;

Porciglione (*Rallus aquaticus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- un periodo di caccia compreso fra il 1° ottobre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- l'analisi della letteratura scientifica nazionale e internazionale stabilisce che la migrazione prenuziale della specie comincia in febbraio e marzo, inclusi i dati KC proposti da tutti gli Stati UE (1), (5);
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale;
- la popolazione italiana nidificante è giudicata stabile con dati aggiornati al 2018, dimostrando così che la caccia fino al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione che si riproduce in Italia (6);
- ugualmente la classificazione internazionale della specie IUCN, aggiornata al 2019, definisce la specie "Least concern", sia in Europa, sia a livello globale (29), dimostrando che anche a livello internazionale la chiusura della caccia al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione complessiva;
- quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;

Germano reale (*Anas platyrhynchos*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- tutte le proposte di modifica presentate dagli Stati UE del bacino del Mediterraneo nel 2018/19, collocano la migrazione della specie in febbraio (1);
- un'ulteriore analisi della letteratura italiana dimostra che le partenze dei soggetti migratori per la migrazione pre-nuziale avvengono in febbraio (30);
- la Guida alla Disciplina della Caccia UE stabilisce al paragrafo 2.7.12 che per questa specie è preferibile uniformare la data di chiusura a quella delle altre specie;
- i dati dei prelievi elaborati dalla Regione Liguria dal 2006 al 2017 evidenziano un aumento del prelievo medio per cacciatore e per giornata di caccia, dimostrando che le presenze nel corso degli anni non sono diminuite in Liguria e che di conseguenza il regime di caccia fino al 31 gennaio è compatibile con la conservazione favorevole delle popolazioni in transito e svernanti in Liguria (3);
- allo stesso modo i dati aggiornati al 2015 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia dimostrano una stabilità della popolazione, confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio (6);
- ugualmente la classificazione internazionale della specie IUCN, aggiornata al 2019, definisce la specie "Least concern", sia in Europa, sia a livello globale (31), dimostrando che anche a livello internazionale la chiusura della caccia al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione;
- quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;

Marzaiola (*Anas querquedula*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Marzaiola, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- un periodo di caccia compreso fra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la migrazione pre nuziale della specie, secondo i dati presenti nel sito "Eurobirdportal", raccomandato dalla Commissione Europea, comincia, proprio nel quadrante del Mediterraneo in cui è inserita la Liguria, nella prima decade di febbraio (2);
- i dati Key concepts di tutte le nazioni dell'Unione Europea, incluse tutte le proposte di modifica presentate dagli Stati UE nel 2018/19, collocano la migrazione della specie in febbraio (1), in armonia con quanto riportato dal sito Eurobirdportal;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale;
- la classificazione internazionale della specie IUCN, aggiornata al 2019, definisce la specie "Least concern", sia in Europa, sia a livello globale, dimostrando che anche a livello internazionale la chiusura della caccia al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione (32);

- la specie non sverna in Italia, e compare durante la migrazione pre-nuziale dal mese di febbraio in avanti, quindi il disturbo paventato da ISPRA nelle aree umide dal 20 al 31 gennaio non può verificarsi a causa dell'assenza della specie nel territorio regionale;

Mestolone (*Anas clypeata*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, in quanto:

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Mestolone, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- un periodo di caccia compreso fra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la migrazione pre-nuziale della specie, verificata sul sito Eurobirdportal, raccomandato dalla Commissione Europea, dimostra che nel quadrante europeo che include la Liguria ha luogo a partire dal mese di febbraio inoltrato (2);
- i dati Key concepts di tutte le nazioni dell'Unione Europea, incluse tutte le proposte di modifica presentate dagli Stati UE nel 2018/19, collocano la migrazione della specie in febbraio (1), in armonia con quanto riportato dal sito Eurobirdportal;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale;
- i dati dei censimenti invernali in Italia, aggiornati al 2015, dimostrano che la popolazione svernante in Italia è stabile, così come la tendenza della popolazione nidificante è giudicata in aumento, con dati aggiornati al 2018 (7);
- ugualmente la classificazione internazionale della specie IUCN, aggiornata al 2019, definisce la specie "Least concern", sia in Europa, sia a livello globale, dimostrando che anche a livello internazionale la chiusura della caccia al 31 gennaio non ha indotto effetti negativi sulla popolazione (33);
- quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;

Moriglione (*Aythya ferina*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 gennaio, in quanto:

- la legge nazionale 157/92, che ha recepito la Direttiva Uccelli 147/2009/CE (ex 79/409/CE), successivamente ulteriormente modificata in adeguamento alla citata direttiva (Legge Comunitaria 2010), stabilisce per la specie Moriglione, all'articolo 18, un arco temporale di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
- un periodo di caccia compreso fra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con un periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva al 31 gennaio per cui la specie non viene cacciata durante il periodo di migrazione prenuziale;
- vista la modifica dello stato delle popolazioni europee da parte dell'IUCN aggiornato al 2019 (34), che ha confermato quanto presente nella "Red list of european birds" che ha modificato in "vulnerabile" la definizione sia in Europa che in UE, ha adottato criteri prudenziali di 2

- capi giornalieri e 10 capi annuali, come richiesto da ISPRA e come attuato dalla Regione Liguria prima ancora che ISPRA proponesse questa misura cautelativa;
- i dati dei censimenti invernali della specie in Italia dimostrano una ripresa della popolazione svernante negli anni 2017-2019 in tre siti chiave per le presenze della specie dimostrando un miglioramento della situazione demografica delle popolazioni che trascorrono l'inverno in Italia (35),(36),(37);
 - i dati dei prelievi in Liguria, dal 2006 al 2017, dimostrano che il prelievo medio della specie per cacciatore e per giornata di caccia è rimasto stabile dal 2006 al 2010 ed è poi aumentato in modo deciso dal 2010 al 2017, dimostrando che le presenze in Liguria non sono diminuite in anni in cui la caccia è sempre stata aperta fino al 31 gennaio (3);
 - quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il paventato disturbo segnalato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;

Moretta (*Aythya fuligula*):

La Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso dal 1° novembre al 31 gennaio in quanto:

- la richiesta di divieto dell'ISPRA si fonda sulla tutela della specie Moretta tabaccata, definita da ISPRA in stato "critico", al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie e su una prudenziale valutazione riguardante la Moretta;
- a seguito di approfondita analisi della letteratura scientifica la Regione Liguria ritiene che ISPRA incorra in un errore, poiché la specie Moretta tabaccata non è in uno stato di conservazione "critico" secondo tutte le fonti di classificazione nazionali e internazionali più aggiornate:
- secondo l'IUCN, con dati aggiornati al 2019, la specie è classificata "Least concern" in Europa e "Near threatened" a livello globale, cioè due categorie al di fuori di quelle a rischio (38);
- secondo Wetlands International, con pubblicazione del 2017, la specie è in incremento secondo i dati pluriennali dei censimenti invernali in Europa e Africa, cioè le popolazioni che interessano l'Italia e la Liguria durante le migrazioni (11);
- secondo il recente Report Articolo 12 della direttiva, aggiornato al 2018, la specie Moretta tabaccata è valutata in aumento in Italia, sia come nidificante, sia come svernante (7);
- la Moretta tabaccata è quindi in una situazione favorevole e non critica sia in Europa, sia in Italia;

Per quanto riguarda la Moretta, inoltre, si evidenzia quanto segue:

- La valutazione SPEC3, oltre a non essere ufficiale, è del 2017, mentre le valutazioni IUCN, aggiornate al 2019, classificano la specie "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale, cioè quella riservata alle specie comuni e non a rischio (39);
- ISPRA cita la categoria SPEC3 per la Moretta a sostegno della proposta di divieto di caccia, ma non per altre 8 specie (anch'esse classificate SPEC3), di cui ammette la caccia in Italia (quaglia, allodola, moriglione, codone, folaga, beccaccino, marzaiola e pernice bianca). Ciò dimostra che il criterio SPEC3 non è utilizzato da ISPRA in modo uniforme;
- L'accordo AEWA, lo stesso citato da ISPRA per le variazioni nella classificazione prodotte per moriglione e pavoncella, assegna alla Moretta la categoria C1, ossia quella delle specie cacciabili senza particolari limiti in tutti gli stati firmatari, senza alcun piano di gestione. Sorprendentemente ISPRA omette questo dato per la Moretta pur avendo citato la stessa fonte per le altre due specie (40);
- La stessa Moretta è giudicata stabile come svernante in Italia e in aumento come nidificante (7).

La situazione demografica e di conservazione della Moretta è quindi soddisfacente.

Inoltre:

- L'incremento della Moretta tabaccata in Italia e in Europa si è verificato in un arco temporale in cui la Moretta è sempre stata cacciabile in Italia, e ciò dimostra che la caccia alla specie non ha indotto un declino di quest'anatide, che al contrario è aumentato in tutto il suo areale;
- la Guida alla Disciplina della Caccia UE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13, stabilisce che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l'istruzione dei cacciatori. A questo proposito si fa presente che la Regione Liguria ha promosso due riunioni sul problema delle specie simili nelle aree maggior interesse per la specie Moretta;
- si fa comunque presente che la specie Moretta tabaccata compie la migrazione post nuziale fra agosto e novembre, di conseguenza con l'apertura della caccia alla Moretta il giorno 1 novembre si riduce ulteriormente il rischio di abbattimenti poiché la migrazione della stessa specie è alla fine;

Quanto sopra esposto evidenzia le motivazioni che hanno portato la Regione Liguria a disattendere il parere ISPRA, poiché fondato su premesse errate riguardo lo stato delle specie Moretta tabaccata e Moretta;

- a recepimento del principio di precauzione si dispone il posticipo dell'apertura della caccia alla Moretta il 1 novembre e la riduzione del numero di capi abbattibili al giorno e stagionali rispettivamente di 2 e 10 capi per cacciatore.

Pavoncella (*Vanellus vanellus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- tutta la letteratura scientifica europea e italiana, incluso il sito Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea, e incluso il dato KC nazionale e le proposte degli altri Stati UE, colloca l'inizio della migrazione pre-nuziale nella prima decade di febbraio (1), (2), (6);
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di 5 capi e 25 capi annuali per cacciatore;
- i dati dei prelievi elaborati dalla Regione Liguria dal 2006 al 2017 evidenziano una stabilità del prelievo medio per cacciatore e per giornata di caccia, ad eccezione di due picchi nel 2008 e 2010, dimostrando che le presenze nel corso degli anni non sono diminuite in Liguria e che di conseguenza il regime di caccia fino al 31 gennaio è compatibile con la conservazione favorevole delle popolazioni in transito e svernanti in Liguria (3);
- allo stesso modo i dati aggiornati al 2015 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento della popolazione, confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio (7);

- anche la popolazione di pavoncelle nidificante in Italia è giudicata stabile/in aumento con dati fino al 2018 (7);
- quanto sopra dimostra che l'attività venatoria nel periodo 20-31 gennaio non ha generato il disturbo paventato da ISPRA, come confermato dai dati sperimentali di monitoraggio delle popolazioni con varie metodiche;

Allodola (*Alauda arvensis*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre, in quanto:

- nonostante la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) preveda l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre, ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre";
- ha limitato come previsto dal Piano di gestione nazionale per l'Allodola approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 15 febbraio 2018, il carniere giornaliero a 10 capi e il carniere annuale a non più di 50 capi.

Beccaccia (*Scolopax rusticola*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; nel periodo compreso fra il 1° e il 20 gennaio è consentita la caccia per due giornate settimanali, a scelta del cacciatore, esercitata in forma esclusiva con il prelievo massimo di 1 capo al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9);
- lo studio recente sulla migrazione della beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International "Migration and movements of Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola* wintering in Italy: results of a five - year project based on satellite tracking" (Tedeschi et al., 2017), ha dimostrato che la migrazione pre nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla prima decade di marzo (41);
- lo studio pubblicato nel 2019 sulla rivista Current Zoology dal titolo " *Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock*", che riassume tutti i risultati della ricerca compiuta con la telemetria satellitare, dimostra e conferma che le partenze per la migrazione pre-nuziale non avvengono prima dell'ultima decade di febbraio(42);
- la continuazione di questo studio ha portato ai primi risultati di 6 beccacce marcate con radiotrasmettitore satellitare in Liguria nel dicembre 2019, in una ricerca promossa dalla Regione Liguria e dagli Ambiti Territoriali di caccia in collaborazione con l'Università di Milano, che confermano che non vi sono partenze per la migrazione prima della prima decade di marzo (43);
- allo stesso modo altre 6 beccacce marcate con radiotrasmettitore satellitare in altre regioni italiane tra cui due in Piemonte, sono rimaste negli areali di svernamento fino alla prima/seconda decade di marzo (43);

- la sentenza del Consiglio di Stato n. 07182 del 22 ottobre 2019 ha stabilito che la chiusura al 20 gennaio in Liguria è legittima, proprio in virtù dello studio sulla telemetria satellitare, confluito oggi nella pubblicazione citata (Current Zoology), i cui risultati sono ulteriormente confermati dai dati dell'inverno-primavera 2020;
 - tutti questi dati sono in armonia con i dati di modifica dei KC predisposti da tutti gli Stati UE, che assegnano al mese di febbraio inoltrato l'inizio della migrazione pre-nuziale della specie (1), confermando così la correttezza delle valutazioni della Regione Liguria;
 - nel report UE redatto ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 147/2009/CE, lo stato delle popolazioni dell'UE è stabilito "sicuro" (<http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A155>);
 - a seguito di questi dati la Commissione europea non ha rinnovato il piano di gestione internazionale sulla specie, poiché non più bisognosa di particolare tutela;
 - l'IUCN classifica la specie "Least concern" con dati aggiornati al 2019, sia in Europa, sia a livello globale, e anche l'ente BirdLife International valuta la tendenza demografica della specie "stabile" (44);
 - un ulteriore studio realizzato dal CESBIN, sui prelievi effettuati dal 2006 al 2017 analizzati statisticamente, dimostra che il prelievo complessivo e l'indice di prelievo medio della specie in Liguria non ha subito variazioni significative. Tale elemento evidenzia che i provvedimenti relativi all'attività venatoria adottati dall'Amministrazione regionale, con previsione della chiusura della caccia al 20 gennaio, sono da considerarsi compatibili con la conservazione favorevole della specie (3);
 - l'analisi dei censimenti della specie eseguiti in marzo con i cani da ferma offre un ulteriore parametro di valutazione della tendenza della specie in Liguria. Dal 2007 al 2017 la percentuale di avvistamenti di beccacce per totale uscite è variata dal 32% del 2007 al 65% del 2017, con un aumento importante dal 2012 al 2017. L'indice avvistamenti/ore di uscita, calcolabile per il periodo 2013-2017, è rimasto relativamente costante (45). Questi dati confermano che la presenza di beccacce in Liguria nel periodo tardo invernale e inizio di primavera è stabile-in aumento, dimostrando anche in questo caso che la caccia così come regolata in Liguria ha mantenuto le popolazioni svernanti e in transito in condizioni favorevoli.
 - la caccia inizia al sorgere del sole e termina al tramonto, può essere praticata solo in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca: ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
 - il Ministero dell'Ambiente, nell'ambito della Procedura EU PILOT 6955/ENVI/2014, ha consigliato alle Regioni Italiane la chiusura della caccia al 20 gennaio, e la Regione Liguria a questa proposta si è adeguata;
 - ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a due capi ed un limite di prelievo stagionale pari a quindici capi, inferiore al limite suggerito dall'ISPRA (venti capi);
 - il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall'ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":
 - brusco calo delle temperature minime (<math><10^{\circ}\text{C}</math> in 24 ore);
 - temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
 - temperature minime giornaliere molto basse;
 - temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
 - estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
 - durata dell'ondata di gelo stimata in sei/sette giorni;
- benché il territorio della Regione Liguria non sia generalmente interessato dalla condizione "ondata di gelo", fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, si ritiene comunque di recepire integralmente il "Protocollo operativo", redatto

da ISPRA, da attuare, a tutela della specie, qualora si verificassero le condizioni di “ondata di gelo” dallo stesso definite;

- ha recepito l’indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA, che: “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”;

Cesena (*Turdus pilaris*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; nel periodo compreso fra il 1° e il 31 gennaio è consentita la caccia per sole due giornate settimanali con un prelievo massimo di 10 capi al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l’arco temporale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- ha recepito l’indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA che: “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”;
- la posizione ISPRA sull’inizio della migrazione pre-nuziale della specie è cambiata per 3 volte nel corso degli ultimi 5 anni (6),(14),(1) e ciò ha portato la Regione Liguria a non ritenere attendibile la proposta ISPRA riguardante la specie, anche a seguito di quanto sotto riportato;
- lo studio sui prelievi di avifauna in Liguria condotto dallo Studio CESBIN e Università di Genova dimostra che l’indice di prelievo, analizzato su cinque stagioni venatorie, non mostra scostamenti importanti nelle tre decadi di gennaio, comprovando che non si verificano movimenti migratori in Liguria nel corso del mese di gennaio (3);
- il sito Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea, dimostra che l’inizio della migrazione pre-nuziale della specie nel quadrante europeo che include la Liguria si verifica in febbraio inoltrato (2);
- i dati della telemetria satellitare, presentati recentemente al XX Congresso Nazionale di Ornitologia, confermano che le prime partenze per la migrazione pre-nuziale si verificano nel mese di febbraio a partire dalla fine della prima decade (46);
- i dati della telemetria satellitare dell’inverno 2020 confermano l’assenza di movimenti migratori fino al mese di marzo (47);
- i dati dei Key Concepts proposti dalle altre nazioni UE sono tutti uniformi nell’identificazione del mese di febbraio o marzo quale inizio della migrazione pre-nuziale (1) e questo concorda con i dati più recenti ottenuti con la telemetria satellitare;
- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, se si verifica una sovrapposizione dei periodi caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
- i dati dei prelievi elaborati dalla Regione Liguria dal 2006 al 2017 dimostrano che l’indice di prelievo, pur con le fluttuazioni inter-annuali tipiche della specie, considerata “migratore invasivo” non ha subito diminuzioni nel corso di 13 anni, comprovando che le popolazioni che transitano e svernano in Liguria non hanno subito impatti negativi dall’attività venatoria protratta fino alla fine di gennaio (3);
- per questi motivi la chiusura della caccia il 31 gennaio è in armonia con la direttiva 147/2009/CE poiché la migrazione comincia dopo il termine della stagione venatoria;

Colombaccio (*Columba palumbus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 20 settembre e il 31 dicembre; nei periodi dal 10 gennaio al 10 febbraio è consentita la caccia esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici e da una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;

Il carniere massimo, per cacciatore, dal 1° al 10 febbraio, è limitato a 5 capi al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- in particolare per quanto attiene la specie colombaccio (*Columba palumbus*), il documento dell'ISPRA nello specifico individua testualmente come - "specie considerata in buono stato di conservazione che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori", per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali" ed infine "il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò, la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va, inoltre, considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre (ISPRA, "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, articolo 42"), (pagina 28));
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha recepito l'indicazione espressa nel parere e nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio da appostamento";

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 10 febbraio - nel periodo intercorrente fra il 21 gennaio e il 10 febbraio 2021, l'attività venatoria alla specie menzionata, può essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici e da una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli - in quanto:

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia grigia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni", relativamente alla specie, nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e

tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile”;

Cornacchia nera (*Corvus corone corone*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 10 febbraio - nel periodo intercorrente fra il 21 gennaio e il 10 febbraio 2021, l'attività venatoria alla specie menzionata, può essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici e da una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli - in quanto:

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia nera è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni”, relativamente alla specie, nel paragrafo “Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria”, riporta che: “Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile”;

Gazza (*Pica pica*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 10 febbraio - nel periodo intercorrente fra il 21 gennaio e il 10 febbraio 2021, l'attività venatoria alla specie menzionata, può essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici e da una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli - in quanto:

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni”, relativamente alla specie, nel paragrafo “Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria”, riporta che: “Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile”;

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 10 febbraio - nel periodo intercorrente fra il 21 gennaio e il 10 febbraio 2021, l'attività venatoria alla specie menzionata, può essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici e da una

distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli - in quanto:

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l’ISPRA nel documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni”, relativamente alla specie nel paragrafo “Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria”, riporta che: “Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della l. 157/92 può essere ritenuto accettabile”;

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l’esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; dalla terza domenica di settembre al 30 settembre è consentita la caccia solo da appostamento; dal 1° al 31 gennaio è consentita la caccia per sole due giornate settimanali con un prelievo massimo di 10 capi al giorno.

I dati in possesso della Regione consentono una chiusura al 31 gennaio, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la posizione ISPRA sull’inizio della migrazione pre-nuziale della specie è cambiata per 4 volte nel corso degli ultimi 5 anni (15), (parere ISPRA), (1), e ciò ha portato la Regione Liguria a non ritenere attendibile la proposta ISPRA riguardante la specie, anche a seguito di quanto sotto riportato;
- l’ultima relazione del marzo 2020, del Centro Studi Bio-Naturalistici, in collaborazione con l’Università di Genova, che analizza 5 annualità di monitoraggio della migrazione pre-nuziale del tordo bottaccio in Liguria dal 2015 al 2020, afferma che nei siti migratori si è verificato un aumento dell’indice di presenza nella seconda decade di febbraio in due annualità, in un’annualità nella prima decade dello stesso mese, mentre in due annualità si è verificata nella terza decade di gennaio (4).
- questi dati originano direttamente dal territorio ligure, ma secondo gli Autori non possono essere presi quale unico riferimento per la determinazione dell’inizio della migrazione pre-nuziale (48);
- la Regione Liguria ha pertanto compiuto un’analisi approfondita di tutta la letteratura scientifica al fine di valutare l’inizio della migrazione della specie come di seguito descritto;
- lo studio sui tesserini venatori, predisposto dall’Università di Genova in collaborazione con la Regione Liguria e il Centro Studi Bionaturalistici, dimostra, in base ad un esame approfondito dei dati di sintesi delle stagioni prese in esame nelle province di Imperia, Savona, La Spezia e nella Città metropolitana di Genova, che nel mese di gennaio le catture per unità di sforzo della specie tordo bottaccio non mostrano scostamenti evidenti nelle tre decadi ad eccezione della stagione 2008/2009, nelle sole province di Imperia e Savona, dimostrando così che non vi sono incrementi o decrementi di presenze costanti negli anni tali da comprovare movimenti migratori in atto (5);

- tutte le proposte di modifica dei KC presentate dagli Stati UE nel 2018/19 assegnano al mese di febbraio o marzo l'inizio della migrazione, in particolare i paesi di latitudine simile all'Italia (Spagna, Francia, Portogallo, Croazia, Grecia), cioè ritardate da 30 a 50 giorni rispetto alla proposta ISPRA (1);
- il sito Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea quale riferimento per le proposte sui KC, dimostra che le partenze per la migrazione pre-nuziale si verificano in febbraio inoltrato, in particolare nel quadrante europeo che include la Liguria (2);
- sei lavori scientifici recenti, pubblicati su riviste ornitologiche riconosciute, eseguiti mediante inanellamento scientifico standardizzato, con telemetria VHF o con metodo dell'avvistamento/ascolto, concordano tutti nell'identificare in febbraio (prima o seconda decade) l'inizio della migrazione pre-nuziale della specie (49),(50),(51),(52),(53),(54);
- altri studi e pubblicazioni scientifiche individuano il mese di gennaio come mese legato a spostamenti erratici in varie direzioni in tutto il bacino del Mediterraneo dovuti a ricerca di aree di alimentazione ("I tordi in Italia, ISPRA 2010") e ad arrivi di nuovi contingenti, in area mediterranea, provenienti dai paesi dell'Est-Europa ("Payevsky VA, Vysotsky VG, Shapoval AP (2004) Demography and Spatial distribution during migrations of hunting thrushes Zool. Journ. 83:342-354"). Tali dati sostengono quindi la tesi che esistano scostamenti interannuali nella fenologia della specie in Liguria, come accaduto nei lavori riguardanti la Regione Liguria;
- nella pubblicazione scientifica Andreotti A., Bendini L., Piacentini D., Spina F., (1999) "The role of Italy within the Song Thrush *Turdus philomelos* migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data. Vogelwarte", dalla tabella delle ricatture effettuate in Liguria di esemplari inanellati all'estero, a pagina 39, si evince che un movimento iniziale di migrazione pre-nuziale si verifica a partire dalla prima decade di febbraio, dato l'inizio del marcato aumento delle stesse;

il confronto fra tutte le fonti di studio sopra esposte, di cui ben 3 riguardanti la Regione Liguria, dimostra che i risultati convergono tutti verso l'identificazione del mese di febbraio quale inizio della migrazione pre-nuziale, per questo motivo la Regione Liguria conclude che la caccia al Tordo bottaccio fino al 31 gennaio non si sovrappone alla migrazione pre-nuziale ed è quindi in armonia con la direttiva 147/2009/CE;

- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", se si verifica una sovrapposizione dei periodi caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
- a quanto esposto si aggiunge che l'analisi dei prelievi dal 2006 al 2017, elaborati dalla Regione Liguria, dimostra un aumento dell'indice di prelievo nel corso dei 13 anni, comprovando che le popolazioni in transito e svernanti in Liguria non sono in declino e che l'attività venatoria non ha avuto effetti negativi (3);
- anche i dati internazionali sulla specie IUCN classificano la specie "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale, con una popolazione in aumento (55);
- anche la popolazione nidificante in Italia è in aumento (7);
- questi dati confermano che le scelte gestionali adottate in Liguria nel corso degli anni sono corrette avendo mantenuto la specie in stato favorevole con un prelievo che si dimostra sostenibile, esteso fino alla fine di gennaio;

Tordo sassello (*Turdus iliacus*):

la Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre; nel periodo compreso fra il 1° e il 31 gennaio, è consentita la caccia per sole due giornate settimanali con un prelievo massimo di 10 capi al giorno, in quanto:

- la normativa vigente (l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- in merito alla data d'inizio della migrazione pre-nuziale e la conseguente data di chiusura della stagione venatoria, la Regione Liguria ha analizzato tutte le fonti di letteratura scientifica nazionale e internazionale, anche a seguito dei risultati emersi dal processo di revisione dei KC in Europa, e dall'assenza di condivisione e collaborazione manifestato da ISPRA e MATTM nel corso del processo;
- lo studio sui prelievi di avifauna in Liguria condotto dallo Studio CESBIN e Università di Genova dimostra che l'indice di prelievo, analizzato su cinque stagioni venatorie, non mostra scostamenti importanti nelle tre decadi di gennaio, comprovando che non si verificano movimenti migratori in Liguria nel corso del mese di gennaio (5);
- il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea per la redazione dei nuovi KC, dimostra che la migrazione del Tordo sassello comincia in Europa, e in particolare nel quadrante che include la Liguria, nel mese di febbraio inoltrato (2);
- questo dato è coincidente con tutte le posizioni espresse dagli Stati UE nel corso della revisione del documento KC, che hanno appunto identificato nel mese di febbraio l'inizio della migrazione pre-nuziale della specie (1);
- secondo i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: an analysis of ringing recoveries. Ringing and migration, 20", in riferimento all'inizio della migrazione prenuziale, gli autori, in base ad un'analisi delle catture e delle ricatture, rilevano che la specie abbandona l'Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzhheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Olivoso 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981)";
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (pagina 81 tabella 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di gennaio e febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma che: "Tra la seconda metà di febbraio e la prima di marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti";
- l'analisi complessiva di questi dati e il confronto fra tutte le fonti, conferma che la migrazione pre-nuziale della specie non si verifica in gennaio, ma in febbraio inoltrato, con riferimenti anche alla Regione Liguria. Per questi motivi la caccia fino al 31 gennaio è in armonia con la direttiva 147/2009/CE.
- a questi elementi scientifici si aggiunge che l'analisi dei prelievi, effettuata dalla Regione Liguria dal 2006 al 2017, dimostra che l'indice di prelievo è fluttuante fino al 2013, mentre successivamente si ha un aumento costante, dimostrando così che le presenze della specie in Liguria non hanno subito diminuzione e che l'attività venatoria fino al 31 gennaio è sostenibile poiché non ha indotto declino delle popolazioni in transito e svernanti in Liguria (3);
- anche a livello internazionale la specie è giudicata "Near threatened", cioè una categoria al di fuori di quelle a rischio, e in recepimento di una condizione meno favorevole degli altri turdidi la Regione Liguria stabilisce un prelievo di 10 capi giornalieri.

SITUAZIONE SPECIE PROTETTE IN LIGURIA

La Regione Liguria ha analizzato la situazione delle specie non oggetto di caccia in Liguria, al fine di valutare se le date di apertura e chiusura della stagione venatoria siano o meno compatibili con

la conservazione favorevole delle specie oltre a valutare in generale la situazione della fauna ligure nel suo complesso:

-Uno studio finanziato dalla Regione Liguria dal 2006 al 2012, pubblicato sugli Atti del XVII Convegno Nazionale di Ornitologia tenutosi a Trento dall'11 al 15 settembre 2013, ha dimostrato che nel territorio regionale si ha una relativa stabilità delle popolazioni nidificanti di avifauna, con alcune differenze fra siti Natura 2000 e territorio al di fuori di questi. Le specie in diminuzione sono quelle legate agli ambienti agricoli, e ciò riflette una tendenza in atto in tutta Europa, a causa delle trasformazioni di queste aree e alle attività agricole intensive. La tendenza delle specie forestali è invece in aumento. Gli Autori concludono che il problema principale è il “cambiamento drammatico degli elementi del paesaggio” dovuto “all'aumento incontrollato delle superfici edificate”. Gli Autori non citano l'attività venatoria quale causa di declino delle specie. (8).

Analogamente, il Rapporto Reterurale Nazionale & LIPU della Regione Liguria, aggiornato al 2017, e riguardante 14 specie degli habitat agricoli, dimostra un andamento in miglioramento dal 2011 al 2017, che riporta il valore dell'indice complessivo vicino a quello del 2000. Anche in questa pubblicazione non vi sono riferimenti degli autori a problematiche indotte dall'attività venatoria (9).

In merito alle specie di avifauna acquatica protetta e alla loro situazione in Liguria, gli Uffici Regionali hanno inviato a ISPRA in data 6 marzo 2020 la richiesta di ottenere i dati degli ultimi dieci anni dei censimenti invernali degli uccelli acquatici compiuti nel territorio regionale in gennaio, al fine di consentire una valutazione fondata su dati sperimentali. Dopo un sollecito, ISPRA ha inviato agli Uffici della Regione Liguria in data 15 aprile 2020 un documento che non contiene i dati di presenza nei dieci anni, ma semplicemente la media per specie in due periodi, dal 2010 al 2014 e dal 2015 al 2019. Tale documento non permette di analizzare statisticamente la tendenza delle varie specie nelle zone umide liguri, ma semplicemente di confrontare due periodi, anche perché non è stato fornito il dato di copertura delle diverse zone. In base a quanto inviato, si dimostra comunque che la Regione Liguria ospita nel mese di gennaio circa 15.000 uccelli acquatici, con una generale stabilità nei due periodi considerati. Date le caratteristiche orografiche della Liguria, la maggior parte di queste specie sono uccelli marini. Quanto fornito da ISPRA dimostra che in un arco temporale di 11 inverni la chiusura della caccia al 31 gennaio non ha indotto un declino delle popolazioni svernanti di uccelli acquatici protetti, che sono in aumento o stabili, in particolare per varie specie di interesse conservazionistico.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria per l'approvazione del calendario venatorio 2020/21 consente, a seguito della complessiva analisi di letteratura e dati scientifici, di valutare corrette le scelte attuate, e di garantire così il pieno rispetto dei principi di conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, presenti nell'articolo 1 della Legge 157/92 e nell'articolo 7 della Direttiva 147/2009/CE.

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994, la competente Commissione consiliare ha reso noto il proprio parere favorevole sullo schema di calendario venatorio valido per la stagione 2020/2021, con nota IN/2020/6089, del 29 aprile 2020, con la raccomandazione di apportare l'integrazione al testo di seguito indicata:

“In merito alle specie di avifauna acquatica protetta e alla loro situazione in Liguria, gli Uffici Regionali hanno inviato a ISPRA in data 6 marzo 2020 la richiesta di ottenere i dati degli ultimi dieci anni dei censimenti invernali degli uccelli acquatici compiuti nel territorio regionale in gennaio, al fine di consentire una valutazione fondata su dati sperimentali. Dopo un sollecito,

ISPRA ha inviato agli Uffici della Regione Liguria in data 15 aprile 2020 un documento che non contiene i dati di presenza nei dieci anni, ma semplicemente la media per specie in due periodi, dal 2010 al 2014 e dal 2015 al 2019. Tale documento non permette di analizzare statisticamente la tendenza delle varie specie nelle zone umide liguri, ma semplicemente di confrontare due periodi, anche perché non è stato fornito il dato di copertura delle diverse zone. In base a quanto inviato, si dimostra comunque che la Regione Liguria ospita nel mese di gennaio circa 15.000 uccelli acquatici, con una generale stabilità nei due periodi considerati. Date le caratteristiche orografiche della Liguria, la maggior parte di queste specie sono uccelli marini. Quanto fornito da ISPRA dimostra che in un arco temporale di 11 inverni la chiusura della caccia al 31 gennaio non ha indotto un declino delle popolazioni svernanti di uccelli acquatici protetti, che sono in aumento o stabili, in particolare per varie specie di interesse conservazionistico.”.

RITENUTO di recepire integralmente la sopra riportata raccomandazione proposta dalla competente Commissione consiliare;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero

DELIBERA

-di approvare, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2020/2021, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria.

CAPO I
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE
2020/2021

Articolo 1
(Caccia programmata)

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:

A) Periodi di caccia:

1) In attuazione dell'articolo 34, comma 6, della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) la caccia alla selvaggina stanziale e alla selvaggina migratoria sia da appostamento che in forma vagante è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore. Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Regione ai sensi della lettera E);

2) dal 1° ottobre al 30 novembre, in attuazione dell'articolo 34, comma 7, della L.R. 29/1994 e sulla base delle osservazioni relative alle annate precedenti e dei dati aggiornati relativi agli abbattimenti delle ultime stagioni venatorie, la caccia al colombaccio, merlo, tordo bottaccio e cesena, è consentita, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per ulteriori due giornate settimanali, in tutto il territorio regionale esclusivamente se praticata da appostamento, con il limite di carniere massimo giornaliero di 10 capi per il colombaccio e di 15 per merlo, tordo bottaccio e cesena. Relativamente al tordo sassello, in tale periodo è consentita una sola giornata aggiuntiva;

3) non sono mai consentite né la posta, né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. La caccia alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole sino alle ore 16:30;

B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

1) lepore comune, coniglio selvatico: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre;

2) quaglia, tortora: dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre; per la specie tortora dalla terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento;

3) pernice rossa e starna: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e comprensori alpini (CA), commisurati alla dinamica della popolazione, che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo. La Regione può determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;

- 4) fagiano: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre; dal 1° dicembre al 31 gennaio sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo;
- 5) beccaccia: dal 1° ottobre al 31 dicembre; dal 1 al 20 gennaio sono consentite due giornate settimanali, a scelta del cacciatore, con un prelievo massimo di un capo al giorno. La caccia alla beccaccia nel mese di gennaio può essere esercitata solo in forma esclusiva. A tal fine, il cacciatore che intenda esercitare tale attività, prima dell'inizio della giornata, deve annerire il rettangolo posto a fianco della forma di caccia "beccaccia a gennaio" sulla pagina del tesserino venatorio. In presenza di eventi climatici sfavorevoli nei mesi invernali (ondate di gelo) saranno adottate le procedure previste dal "*Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi*" redatto da ISPRA;
- 6) Nel periodo dal 20 al 30 settembre la caccia alle specie migratrici, ad eccezione di quaglia e beccaccino, è consentita esclusivamente da appostamento;
- 7) merlo, allodola: dal 1° ottobre al 31 dicembre; per la specie merlo dalla terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento, con un massimo, per cacciatore, di 5 capi al giorno;
- 8) colombaccio: dal 20 settembre al 31 dicembre; dal 10 gennaio al 10 febbraio, esclusivamente da appostamento. Nel periodo intercorrente fra il 21 gennaio e il 10 febbraio, l'attività venatoria al Colombaccio, può essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici e da una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli. Dal 1° al 10 febbraio il carniere massimo giornaliero per cacciatore è limitato a 5 capi;
- 9) tordo bottaccio: dal 1° ottobre al 31 dicembre; dalla terza domenica di settembre al 30 settembre solo da appostamento; dal 1° al 31 gennaio sono consentite due giornate settimanali in forma vagante e/o da appostamento con un prelievo massimo di 10 capi al giorno;
- 10) tordo sassello: dal 1° ottobre al 31 dicembre; dal 1° al 31 gennaio sono consentite due giornate settimanali in forma vagante e/o da appostamento con un prelievo massimo di 10 capi al giorno;
- 11) cesena: dal 1° ottobre al 31 dicembre; dal 1° al 31 gennaio sono consentite due giornate settimanali in forma vagante e/o da appostamento con un prelievo massimo di 10 capi al giorno;
- 12) Nel periodo dal 21 al 31 gennaio, la caccia alle specie acquatiche è consentita per sole due giornate a settimana a scelta del cacciatore;
- 13) germano reale, gallinella d'acqua, folaga, alzavola, codone, fischione, mestolone, , marzaiola, canapiglia, frullino, e beccaccino: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- 14) moriglione e pavoncella, dal 1 ottobre al 31 gennaio;
- 15) porciglione: dal 1° ottobre al 31 gennaio;
- 16) moretta: dal 1 novembre al 31 gennaio;

17) cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza: dal 1 ottobre 2020 al 10 febbraio. Nel periodo intercorrente fra il 21 gennaio e il 10 febbraio, l'attività venatoria alle specie menzionate, può essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici e da una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;

18) fagiano di monte: dal 1° ottobre al 30 novembre (limitatamente ai soggetti maschi); la Regione determina, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determina le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

Caccia alla volpe:

E' consentita ai singoli cacciatori dal 1° ottobre al 31 gennaio per non più di tre giornate alla settimana. Nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 gennaio può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalla Regione, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia. Nello stesso periodo è altresì consentito l'abbattimento della volpe durante la battuta di caccia al cinghiale.

C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:

pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino della Città metropolitana di Genova e della provincia di Savona e per il camoscio della provincia di Imperia e di Savona.

D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva:

1) cinghiale:

il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalla Regione e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento stabiliti, nel seguente periodo: 4 ottobre – 3 gennaio.

2) prelievo degli ungulati in forma selettiva:

Sulla base delle attuali linee guida nazionali elaborate dall'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), la Regione approva piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati, distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo, nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali vigenti.

E) Zona delle Alpi:

L'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito su conformi disposizioni emanate dalla Regione. Sui terreni ricadenti in zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.

F) Zone di protezione speciale (ZPS):

Nelle ZPS, non ricomprese all'interno di zone di divieto venatorio, è consentito cacciare nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale) e successive

modificazioni e integrazioni. Nel mese di gennaio l'attività venatoria è consentita nelle giornate di sabato e domenica da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante.

G) Orario di caccia:

La caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario è autorizzata secondo quanto stabilito dalla normativa regionale nel rispetto degli orari di seguito riportati, fatto salvo quanto disposto dalla lettera A), punto 3), del presente calendario per la specie beccaccia;

- dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6:15 alle ore 19:15 (ora legale);
- dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6:45 alle ore 18:45 (ora legale);
- dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale dalle ore 7:00 alle ore 18:30 (ora legale);
- dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre dalle ore 6:00 alle ore 17:30;
- dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6:15 alle ore 17:15;
- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6:30 alle ore 17:00;
- dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6:45 alle ore 16:45;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7:00 alle ore 17:00;
- dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7:15 alle ore 17:15;
- dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7:00 alle ore 17:30;
- dal 1° febbraio al 10 febbraio dalle ore 6:45 alle ore 17:45.

H) Caccia con il falco e con l'arco:

La caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

I) Carniere massimo giornaliero:

1. Fatte salve le limitazioni di carniere indicate nelle lettere precedenti, per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

a) Selvaggina stanziale:

fagiano, coniglio selvatico, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola lepre; fagiano di monte: 1 capo; volpe: 1 capo.

b) Selvaggina migratoria:

25 capi complessivamente con il limite di:

- tortora: 5 capi;
- colombaccio: 15 capi; nelle giornate aggiuntive usufruite nel periodo 1 ottobre 30 novembre 10 capi;
- allodola: 10 capi;
- pavoncella: 5 capi
- quaglia: 5 capi;
- beccaccia: 2 capi;
- moretta: 2 capi
- moriglione: 2 capi;
- mestolone, canapiglia, marzaiola, codone, frullino, beccaccino: complessivamente 5 capi;
- germano reale, gallinella d'acqua, porciglione, alzavola, fischione, folaga: complessivamente 8 capi;

2. E' consentito, oltre a quanto previsto dal punto 1. della lettera I), il prelievo di 20 capi per specie per cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia.

L) Carniere massimo stagionale:

1. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso dell'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

- quaglia: 25 capi;
- tortora: 20 capi;
- allodola: 50 capi;
- beccaccia: 15 capi;
- codone: 25 capi;
- moretta: 10 capi;
- moriglione: 10 capi;
- pavoncella: 25 capi;
- fagiano: 20 capi;
- lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi.

2. E' vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui al presente articolo ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.

3. Il prelievo di specie consentite, all'interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell'articolo 32, commi 6 e 7, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dello specifico regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (*Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) - aziende agriturismo-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). Articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29*) e ss.mm.ii.. Nelle aziende faunistico-venatorie, il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalla Regione.

Articolo 2

(Limitazioni all'attività venatoria)

1. La Regione può vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche, nonché per malattie accertate dalle Aziende Sanitarie Locali competenti o altre calamità.

Articolo 3

(Tesserino per l'esercizio venatorio)

1. Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato annualmente dagli organismi preposti e deve essere compilato dal cacciatore in tutte le parti relative alla giornata di caccia, come disposto dall'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il tesserino venatorio relativo alla stagione precedente deve essere riconsegnato entro e non oltre il 15 ottobre.

3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

CAPO II VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 4 (Vigilanza)

1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano specifico riferimento le disposizioni contenute nell'articolo 48, comma 1, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Gli organi di vigilanza hanno l'obbligo di segnare l'avvenuto controllo del cacciatore nell'apposito spazio del tesserino regionale.

Articolo 5 (Sanzioni)

1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dalla l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare, per l'abbattimento di specie cacciabili, ma proibite in determinate zone del territorio regionale, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO III NORME FINALI

Articolo 6 (Norme finali e transitorie)

1. La Regione adotta misure per la tutela degli habitat e delle specie di fauna selvatica, nel rispetto delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per tutto quanto non indicato nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2020-AC-164

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	MAI Stefano		30/04/2020 10:31
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Piombo Bruno		30/04/2020 10:07
* Approvazione Legittimità	RICCI Gianfranco		30/04/2020 10:00
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	VASSALLO Valerio		29/04/2020 19:16
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	TEGGI Roberto		29/04/2020 18:29

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m. limitatamente ai fini del riconoscimento come atto ufficiale della Regione Liguria

Segretario Generale PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI